



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 615 del 02/08/2024

Oggetto: COMODATO D'USO GRATUITO CON IL C.I.S.S. OSSOLA PER L'UTILIZZO DI LOCALI PRESSO L'IMMOBILE UBICATO IN SANTA MARIA MAGGIORE (VB) DI PROPRIETA' A.S.L. V.C.O. – APPROVAZIONE CONTRATTO

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



**REGIONE
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto: Poletti Silvia

Il Responsabile del procedimento: Poletti Silvia

Il Dirigente/Funziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- Il D.lgs 502/92 art. 3 comma septies così come modificato dal D.lgs 229/99, titolato Integrazione Sociosanitaria così dispone: "Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione";
- Al fine di garantire ai residenti nell'ambito territoriale dell'ASL i livelli essenziali di assistenza di cui alla DGR 51-11389 del 23.12.2003 in ogni sua fase, avuto riguardo a quanto contenuto al capo IV del DPCM 12/01/2017, gli Enti contraenti ritengono necessaria l'attività integrata tra ASL ed Enti Gestori, fondata su programmi e progetti appropriati, definiti di comune accordo;

Richiamati

gli accordi convenzionali rinnovati annualmente tra ASL ed Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, di cui da ultima la Deliberazione del Direttore Generale A.S.L. V.C.O. n. 197 del 12.03.2024 relativa all'anno 2024;

Considerato che,

così come disciplinato all'art. 12 dell'accordo convenzionale di cui alla Deliberazione 197 del 12.03.2024, *"l'ASL e gli EE.GG. concordano sulla prosecuzione, laddove attualmente in atto, dell'uso delle sedi dei sub-distretti sociosanitari di base... per tale uso i Consorzi corrisponderanno all'ASL le relative spese di gestione determinate in ragione delle superfici utilizzate"*;

Dato atto che,

presso il Distretto di Santa Maria Maggiore il C.I.S.S. OSSOLA occupa alcuni locali, destinati all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, per i quali si è resa necessaria una verifica delle metrature utilizzate mediante sopralluogo congiunto delle parti;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 21961 del 29.03.2024 l'A.S.L. V.C.O. ha trasmesso al C.I.S.S. Ossola la bozza di contratto di comodato d'uso per l'utilizzo i locali presso l'immobile di proprietà ubicato in Via Marconi 61 a Santa Maria Maggiore (VB);
- con nota pervenuta al prot. arrivo aziendale n. 49432/24 in data 29.07.2024 il C.I.S.S. Ossola ha condiviso i contenuti del contratto comunicando il proprio assenso alla sottoscrizione;

Ritenuto, con il presente provvedimento, per le motivazioni sopra esposte, di approvare il contratto di comodato d'uso gratuito dei locali ubicati presso l'immobile di Santa Maria Maggiore (VB) Via Marconi n. 61, da stipularsi tra A.S.L. V.C.O. E C.I.S.S. OSSOLA, in conformità al disciplinare allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le ragioni sopra esposte, il comodato d'uso gratuito tra A.S.L. V.C.O. e C.I.S.S. Ossola, per l'utilizzo dei locali ubicati in Santa Maria Maggiore (VB), di proprietà A.S.L. V.C.O., identificati al Foglio 41 Mapp. 21 cat. B/4, per l'esercizio integrato delle funzioni socio-assistenziali;
2. **Di stipulare** il relativo contratto di comodato, in conformità al disciplinare allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. **Di demandare** al Direttore della S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio, la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso ai sensi dell'art 4.6 del Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con Delibera n. 65 del 28.01.2020.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.
Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, appresso brevemente denominata "Comodante", con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini, n.117, C.F. e Partita IVA: 00634880033, rappresentata dal Direttore della S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio Dott.ssa Succi Manuela, che interviene in quest'atto non per sé, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'A.S.L. V.C.O.;

E

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S. OSSOLA) appresso brevemente denominata "Comodatario", con sede legale in Domodossola (VB) Via Mizzoccola 28, C.F. 01606830030, rappresentato dalla Dott.ssa Sonia Manini, che interviene in quest'atto non per sé, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del C.I.S.S. Ossola;

Premesso che

- Il D.lgs 502/92 art. 3 comma septies così come modificato dal D.lgs 229/99, titolato "Integrazione Sociosanitaria" così dispone: "Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione";
- Al fine di garantire ai residenti nell'ambito territoriale dell'ASL i livelli essenziali di assistenza di cui alla DGR 51-11389 del 23.12.2003 in ogni sua fase, avuto riguardo a quanto contenuto al capo IV del DPCM 12/01/2017 pubblicato sul Supplemento n. 15 della GU del 18/03/2017, gli Enti contraenti ritengono necessaria l'attività integrata tra ASL ed Enti Gestori, fondata su programmi e progetti appropriati, definiti di comune accordo;
- Gli accordi convenzionali vengono rinnovati annualmente tra ASL ed Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, di cui da ultima la Deliberazione del Direttore Generale A.S.L. V.C.O. n. 197 del 12.03.2024 relativa all'anno 2024;
- Il C.I.S.S. Ossola per l'espletamento delle funzioni socio-assistenziali utilizza alcuni locali ubicati presso il Distretto di Santa Maria Maggiore (VB), di proprietà A.S.L. V.C.O.

Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1) Oggetto

L'A.S.L. V.C.O. concede in COMODATO D'USO GRATUITO al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Ossola (C.I.S.S. OSSOLA), che accetta nello stato in essere, i locali ubicati presso l'immobile di Santa Maria

Maggiore (VB), Via G. Marconi n. 61 di sua proprietà individuato al C.F. Foglio 41 Mappale 21 cat. B/4, al piano interrato per mq 45.75 e al piano primo per mq 62.54, così come meglio illustrato nelle planimetrie allegate al presente atto, sotto la lettera "A" e "B".

Art. 2) Destinazione d'uso

I locali si concedono esclusivamente per lo svolgimento di attività integrate delle funzioni socio-sanitarie.

Art. 3) Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione per anni 10(dieci). Il contratto non è automaticamente rinnovabile alla scadenza. L'eventuale rinnovo, a seguito di formale richiesta da parte del Comodatario, da comunicarsi con congruo anticipo, dovrà essere oggetto di deliberazione.

Art. 4) Risoluzione

Il Comodatario e il Comodante potranno risolvere il presente accordo con comunicazione scritta, inoltrata via P.E.C., con un preavviso di 2 mesi.

Art. 5) Stato dell'immobile

Il Comodatario dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso.

Art. 6) Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si impegna, per la propria quota parte:

- a custodire e conservare l'immobile oggetto del presente contratto, con la dovuta diligenza e a non servirsene che per l'uso determinato ed esplicitato all'art. 2 del presente contratto;
- a rimborsare all'A.S.L. V.C.O., su presentazione di rendiconto da parte di quest'ultima, le spese derivanti da manutenzione ordinaria, TARI, spese pulizia, vigilanza, riscaldamento, energia elettrica, acqua, assicurazione per la quota parte di immobile concessa in comodato d'uso.

Art. 7) Modifiche, migliorie ed addizioni

Il Comodatario non potrà apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comodante.

Le migliorie e addizioni eseguite, anche con la tolleranza del Comodante resteranno di esclusiva proprietà del Comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al Comodatario alcuna indennità, rimborso e compenso.

Negli altri casi, il Comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del Comodante, anche in corso di comodato.

Art. 8) Divieto di Cessione

E' fatto espresso divieto di cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 9) Responsabilità

Il Comodatario è costituito custode, per la propria quota parte, dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi, dei danni causati per sua colpa o negligenza.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all'uso dei locali ed alle prestazioni dei servizi, per l'uso dei locali concessi in comodato o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.

Art. 10) Prescrizioni di sicurezza

Il Comodatario è e rimane unico responsabile ai sensi dei D.lgs. 81 del 09/04/2008 degli obblighi previsti ai fini degli adeguamenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (requisiti igienici, illuminanti, conformità impiantistiche, spazi, vie di fuga, ecc.) per quanto concerne le persone operanti nei locali oggetto del presente contratto.

Art. 11) Clausola Fiscale

La registrazione del presente contratto sarà effettuata a spese e cura del Comodatario.

Art. 12) Applicazione delle Norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento agli artt. del Comodato, n.1803 e seguenti del Codice Civile.

Art. 13) Foro competente

In caso di controversia le parti eleggono quale Foro Competente quello di Verbania.

Art. 14) Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto unicamente per i fini da quest'ultimo previsti, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. 196/2003 come integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Comodante
A.S.L. V.C.O.

Il Direttore SOC
Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio
(Succi Manuela)

Per il Comodatario:
C.I.S.S. Ossola

Sostituto Direttore/Segretario
(Sonia Manini)


PIANO PRIMO



LOCALE 16: MQ 20.59 - LOCALE 17: MQ 13.32 - LOCALE 18: MQ 8.68 - LOCALE 19: MQ 17.10 - LOCALE 20 MQ 2.85

TOTALE MQ : 62.54 PIANO PRIMO

PIANO INTERRATO



LOCALE 11: MQ 17.55 LOCALE 8: MQ 16.30 LOCALE 4: MQ 11.90

TOTALE MQ 45,75 PIANO INTERRATO